

VERBALE DI ACCORDO

Parma, 04.10.2018

tra

CA Cariparma, in qualità di Capogruppo

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento **Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ulca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub**

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del

- Fondo Pensione del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
- Fondo Pensione della Cassa di Risparmio di San Miniato Spa

nonché

le Delegazioni Sindacali di Gruppo delle OO.SS. **Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ulca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub**

premessato che:

- il Fondo Pensione del Gruppo Bancario CA Italia (nel prosieguo “Fondo Pensione di Gruppo”), iscritto alla Sezione Speciale III dell’Albo dei Fondi Pensione con il n. 9046, costituisce lo strumento di previdenza complementare di riferimento per tutto il Personale dipendente delle aziende del Gruppo;
- in data 25 maggio 2018, è stato sottoscritto l’accordo di integrazione delle c.d. Banche Fellini che ha previsto in tema di previdenza complementare l’attivazione di una Commissione Tecnica congiunta con il compito, tra l’altro di valutare le modalità di cessazione/integrazione del Fondo Pensione della Cassa di Risparmio di San Miniato (di seguito “Fondo Carismi”), iscritto alla Sezione Speciale I dell’Albo dei Fondi Pensione con il n. 1647, nel Fondo Pensione di Gruppo;
- detta Commissione Tecnica congiunta - riunitasi nelle date 6 e 16 luglio 2018, 8 agosto 2018, 19 settembre 2018 - ha individuato nel trasferimento collettivo delle posizioni individuali in essere presso il Fondo Carismi verso il Fondo di Gruppo, lo strumento attraverso cui conseguire l’obiettivo sopra descritto di razionalizzazione dei sistemi di previdenza complementare riferiti al personale in servizio;

tutto ciò premesso le Parti hanno convenuto quanto segue.

Art. 1 – Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Dichiarazione delle Fonti Istitutive del Fondo Carismi

Le Fonti Istitutive del Fondo Carismi, nel condividere l'esigenza di addivenire ad una razionalizzazione dei sistemi di previdenza aziendale, esprimono la volontà di dare continuità al progetto di previdenza complementare già avviato presso il Fondo Carismi avvalendosi del Fondo Pensione di Gruppo.

A tale fine, condividono la soluzione proposta dalla Commissione Tecnica in ordine allo svolgimento del processo di concentrazione mediante l'attivazione di un trasferimento collettivo al Fondo Pensione di Gruppo delle posizioni individuali in essere presso la sezione a contribuzione definita del Fondo Carismi.

Art. 3 – Trasferimento collettivo degli iscritti alla sezione a contribuzione definita

In conformità a quanto riportato al precedente articolo 2, le Parti concordano di dare corso al trasferimento collettivo della totalità degli iscritti alla sezione a contribuzione definita del Fondo Carismi al Fondo Pensione di Gruppo sulla base di un processo strutturato in due fasi distinte:

- a) l'adesione su base collettiva della totalità degli iscritti al Fondo Carismi al Fondo Pensione di Gruppo;
- b) il trasferimento su base collettiva delle posizioni individuali maturate dagli stessi iscritti al Fondo Pensione di Gruppo.

Le predette fasi saranno contraddistinte da diverse tempistiche finalizzate a garantire la corretta esecuzione degli impegni concordati nell'Accordo del 25 maggio 2018 assicurando nel contempo lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla prevista chiusura del Fondo Carismi.

Art. 4 – Adesione su base collettiva degli iscritti alla sezione a contribuzione definita

Al fine di consentire la riattivazione del versamento dei flussi contributivi dovuti sulle singole posizioni individuali, entro il 9 novembre 2018 saranno aperte nell'ambito del Fondo Pensione di Gruppo le posizioni anagrafiche per tutti gli iscritti in essere presso il Fondo Carismi alla stessa data.

I contributi a carico dell'Azienda, dell'iscritto e le quote derivanti dalla destinazione del TFR, in conformità alle opzioni esercitate da ciascun iscritto alla data di sottoscrizione del presente Accordo, relativi alla mensilità di novembre 2018, unitamente agli arretrati contributivi decorrenti dalla mensilità di luglio 2018 saranno pertanto destinati al Fondo Pensione di Gruppo, nell'ambito delle posizioni individuali all'uopo attivate.

La destinazione dei flussi contributivi complessivi fra i diversi comparti sarà effettuata assumendo a riferimento lo schema di raccordo tra le linee di investimento dei due Fondi riportato al successivo articolo 6.

In applicazione di quanto disposto al comma precedente, le Parti concordano che la ripartizione sia effettuata assumendo la distribuzione registrata in corrispondenza dell'ultimo flusso contributivo completo (giugno 2018 o mensilità antecedenti) contabilizzato sulla posizione individuale di ciascun iscritto nell'ambito del Fondo Carismi e determinata in relazione all'incidenza percentuale dell'ammontare complessivo, risultante dalle diverse voci che concorrono al versamento, rispetto ad ogni comparto di destinazione prescelto da ogni iscritto.

Entro il 28 febbraio 2019 i destinatari delle previsioni del presente articolo potranno chiedere di modificare la ripartizione dei flussi contributivi in conformità alla regolamentazione vigente e secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione di Gruppo in data 18 settembre 2018.

Art. 5 – Trasferimento su base collettiva delle posizioni attive nell’ambito della sezione a contribuzione definita

A decorrere dal 1 aprile 2019 si darà corso al trasferimento collettivo al Fondo Pensione di Gruppo delle posizioni individuali in essere presso la Sezione a contribuzione definita del Fondo Carismi di coloro i quali non abbiano già esercitato il diritto di trasferimento ai sensi dell’Accordo del 25 maggio 2018.

A tale fine, con effetto dal 15 aprile 2019 e sulla base del valore delle quote del Fondo Carismi determinato con riferimento alla data del 29 marzo 2019, le posizioni che eventualmente residueranno nell’ambito della Sezione a contribuzione definita del Fondo Carismi saranno trasferite al Fondo Pensione di Gruppo secondo lo schema di raccordo tra le linee di investimento dei due Fondi riportato al successivo articolo 6.

Agli iscritti nei confronti dei quali troveranno applicazione le disposizioni del presente articolo sarà comunque data facoltà di riallocare - una tantum ed entro il 15 luglio 2019 - la propria posizione nell’ambito delle opzioni di investimento proposte dal Fondo Pensione di Gruppo sulla base della regolamentazione vigente, senza applicazione delle disposizioni inerenti il periodo minimo di permanenza nell’ambito del comparto di approdo e secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione di Gruppo in data 18 settembre 2018.

Art. 6 – Schema di raccordo tra le linee di investimento dei due Fondi

Per le quote afferenti ai vari comparti è previsto un percorso automatico di confluenza verso comparti che presentano caratteristiche simili:

FONDO CARISMI		FONDO CA ITALIA
Denominazione comparto		Denominazione comparto
Garantito	➔	Obiettivo Capitale Garantito
Obbligazionario	➔	Orizzonte 10
Bilanciato	➔	Orizzonte 20
Azionario	➔	Orizzonte 30
Etico		

Art. 7 – Prestazioni accessorie per invalidità e premorienza

Ferme le previsioni in materia di previdenza complementare stabilite dall’accordo di integrazione del 25 maggio 2018, a decorrere dal perfezionamento dell’adesione su base collettiva di cui al precedente articolo 4 troveranno applicazione in via esclusiva le disposizioni generali disciplinanti il sistema di previdenza complementare garantito mediante il Fondo Pensione di Gruppo. Gli eventuali trattamenti di invalidità e premorienza oggi previsti in favore degli iscritti al Fondo Pensione Carismi verranno meno e saranno sostituiti dalle prestazioni della “copertura vita” del Fondo di Gruppo.

Art. 8 – Trasferimento collettivo posizioni individuali della sezione a prestazione definita del Fondo Carismi

Con riferimento ai titolari delle rendite integrative in regime di prestazione definita facenti capo al Fondo Carismi, le Parti concordano che, a far tempo dal 1° gennaio 2019 le stesse saranno erogate a cura del Fondo Pensioni Aziendale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA, iscritto alla Sezione Speciale III dell'Albo dei Fondi Pensione con il n. 9046, operante nell'ambito del patrimonio della Banca, che garantirà la continuità delle prestazioni agli aventi diritto in conformità alle previsioni del Regolamento del Fondo ex Cassa di Risparmio di San Miniato nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

All'atto del trasferimento delle obbligazioni di cui al precedente comma 1, il Fondo Carismi provvederà a trasferire al Fondo Pensioni Aziendale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA la riserva patrimoniale posta a copertura delle stesse in misura corrispondente a quanto risultante dall'ultimo Bilancio del Fondo Carismi dedotte le rate di prestazioni erogate successivamente alla data di riferimento del Bilancio fino all'effettivo trasferimento.

A seguito del trasferimento delle obbligazioni dal Fondo Carismi, Crédit Agricole Cariparma si impegna al mantenimento dell'equilibrio tecnico del Fondo, al fine di garantire il proseguimento di ogni diritto derivante dalla partecipazione alla forma pensionistica originaria, se ed in quanto compatibile con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Art.9 – Scioglimento del Fondo Carismi

Completato il trasferimento di tutte le posizioni del Fondo Carismi, si procederà al conseguente scioglimento del Fondo stesso con formale richiesta alla Covip di cancellazione dalla Sezione Speciale I dell'Albo.

Il presente Accordo dovrà essere trasmesso agli Organi del Fondo Carismi i quali dovranno attivarsi tempestivamente al fine di predisporre quanto necessario per dare attuazione alle previsioni del presente Accordo nei termini convenuti.

Le Parti concordano altresì sulla necessità che agli iscritti al Fondo Carismi sia trasmessa una informativa sul presente Accordo e sulle prerogative e opzioni eventualmente esercitabili in forza dello stesso.

Le Parti concordano che gli Organi del Fondo Carismi, restino in carica in regime di *prorogatio* fino alla conclusione degli adempimenti connessi al presente Accordo, da intendersi con l'avvenuta cancellazione della forma pensionistica dall'Albo tenuto dalla Covip.

Art.10 – Clausola di salvaguardia

Qualora in sede di applicazione delle previsioni del presente Accordo dovessero emergere elementi idonei a pregiudicare in termini sostanziali l'attuazione integrale di quanto convenuto, le Parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente al fine di valutare le azioni che si renderanno eventualmente necessarie per dare comunque attuazione al processo di concentrazione concordato.

Art.11 – Disposizioni finali

A seguito del completamento dei processi di incorporazione della Cassa di Risparmio di Cesena e della Cassa di Risparmio di Rimini e dell'integrazione delle rispettive forme di previdenza a prestazioni definite nell'ambito di CA Cariparma, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 28.2.2019 al fine di porre in essere gli

adempimenti necessari a trasferire le posizioni dei beneficiari delle prestazioni del Fondo Cassa di Risparmio di Cesena di Integrazione delle Prestazioni dell'Inps per l'Assicurazione Obbligatoria di Invalidità Vecchiaia e Superstiti e del Fondo d'Integrazione delle Prestazioni dell'Inps per l'Assicurazione Obbligatoria d'Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, rispettivamente iscritti alla Sezione Speciale III dell'Albo dei Fondi Pensione con i n. 9190 e 9102, già operanti nell'ambito della Cassa di Risparmio di Cesena e della Cassa di Risparmio di Rimini, in capo al Fondo Pensioni Aziendale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA, iscritto alla Sezione Speciale III dell'Albo dei Fondi Pensione con il n. 9046, operante nell'ambito del patrimonio della Banca. Ciò garantendo il proseguimento di ogni diritto derivante dalla partecipazione alla forma pensionistica originaria, se ed in quanto compatibile con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Cariparma
(in qualità di Capogruppo)

Fabi First-Cisl Fisac-Cgil Ulca Unisin Falcri-Silcea-Sinfub